



# Garda Chiese

consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA  
Telefono 0376321278 email: info@gardachiese.it  
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it  
Codice Fiscale: 01706580204



## CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE

### Contratto collettivo di secondo livello

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 10:30 in Mantova presso la sede consortile ubicata in Mantova, Corso V. Emanuele II, 122,

tra

- il Consorzio di bonifica Garda Chiese, rappresentato dal Presidente Aldo Bignotti, a ciò autorizzato con deliberazione n° 102 del 25/01/2024, assistito dal Vice Presidente Vicario dott. Alberto Ferrari, dal Vice Presidente Guido Nicolini, dal Direttore Generale ing. Paolo Magri e dal Direttore Amministrativo dott. Davide Bellei

e

- i Componenti della RSU del Consorzio di bonifica Garda Chiese, nelle persone di Alessandro Borghesan, Elena Cantarelli, Andrea Ganzerla, Nicola Ghizzi, Cristian Stafetta e Gianmaria Viapiana, assistiti da Andrea Fontanili per la FAI-CISL territoriale e da Alessio Aliatis per la FLAI-CGIL territoriale;

**Visto** l'ACNL 23/05/2023;

#### premessso

1. che attualmente i rapporti aziendali sono regolati dal Contratto Collettivo di lavoro aziendale 7/10/2021, come successivamente modificato il 27/06/2023;
2. che le parti ritengono di addivenire a nuovo contratto collettivo aziendale in sostituzione del contratto suddetto, anche al fine di coordinare la disciplina aziendale con il nuovo ACNL 23/05/2023;
3. che il presente contratto ha natura di contrattazione collettiva di lavoro di 2° livello;

ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 – Deroghe ed integrazioni all'ACNL 23/05/2023**

L'ACNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di M.F., stipulato in data 23/05/2023 è così derogato ed integrato a livello aziendale:

1. L'anzianità di servizio richiesta dall'art. 2 del CCNL, ai fini della attribuzione del parametro retributivo superiore relativamente all'area Quadri e all'area A per il personale di concetto, è intesa come anzianità complessiva nell'area Quadri o nell'area A.
2. Il Consorzio garantirà, come da richiesta dei lavoratori da presentarsi entro il mese di aprile di

ogni anno e su calendario concordato con la RSU, ai sensi dell'art. 15, 2° comma, n° 6, del CCNL: al personale impiegatizio e quadro, durante il periodo estivo, un periodo di ferie di almeno tre settimane consecutive;

al personale operaio addetto alle manutenzioni, durante il periodo estivo, un periodo di ferie di almeno due settimane consecutive;

al personale acquaiolo, durante il periodo irriguo, almeno una settimana di ferie, evitando in linea di massima il mese di luglio (garantendo nel periodo non irriguo almeno 2 settimane consecutive di ferie).

3. Il Consorzio, d'intesa con la R.S.U., potrà aderire a fondi per la formazione del personale dipendente diversi da quello previsto dall'art. 25 del CCNL, al fine di finanziare corsi di formazione professionale organizzati in sedi ubicate nel comprensorio o in località prossime.
4. Il limite di mesi quattro previsto dal secondo periodo del quarto comma e dall'ottavo comma dell'art. 47 del CCNL è elevato a mesi sei.
5. Salva l'applicazione dell'art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sarà considerato festivo il 18 marzo (giorno del Santo Patrono di Mantova); per il personale di campagna o assegnato agli uffici operativi periferici, in deroga all'art. 50 dell'ACNL, sarà invece considerato festivo il giorno del Santo Patrono della località di residenza.
6. Ai sensi dell'art. 65, 2° comma, del CCNL i valori mensili in denaro degli alloggi di servizio sono determinati in € 40,00. Il relativo importo sarà trattenuto mensilmente dalla retribuzione.
7. Il consorzio applicherà, con decorrenza dalla data di assunzione, a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato il riconoscimento dell'anzianità convenzionale di cui all'art. 72 dell'ACNL.
8. Il periodo di riferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003 è elevato a dodici mesi. Per le ore straordinarie eccedenti il limite di 225 di cui all'art. 79 dell'ACNL sarà fatto ricorso alla banca delle ore, con il limite massimo di cui al comma successivo.
9. In deroga all'art. 79 dell'ACNL è consentito il ricorso alla "Banca delle ore" per un massimo di 75 ore. La richiesta potrà essere avanzata anche in corso d'anno. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'art. 79 dell'ACNL.
10. In deroga all'art. 83 dell'ACNL il Consorzio si impegna a garantire a favore di tutti i dipendenti che usano l'automezzo proprio per ragioni di servizio, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo nazionale trasferte e missioni allegato "B" all'ACNL, una polizza assicurativa collettiva, destinata a sollevare in via permanente i dipendenti dagli eventuali danni subiti da tutti gli automezzi messi a disposizione, nelle forme di cui all'allegato "A" a tale accordo nazionale trasferte e missioni, conseguenti a colpa (pertanto non solo in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni). È confermata la franchigia di €. 77,47, prevista dal citato art. 83 dell'ACNL.
11. Il periodo di ferie annuali è pari a 24 giorni lavorativi, fruibili in ore equivalenti, per il personale che svolge attività con orario differenziato articolato in cinque giorni settimanali nel periodo invernale e in sei giorni settimanali nel periodo estivo.
12. Per il personale interessato dalla rilevazione elettronica delle presenze le ferie saranno computate a ore.
13. Il termine semestrale di cui all'art. 89, u.c., del CCNL per il godimento delle ferie è elevato a 18 mesi dall'anno 2024, a 15 mesi dall'anno 2025, a 12 mesi dall'anno 2026.

14. Il personale, in caso di frequenza di corsi di aggiornamento di formazione professionale organizzati dal Consorzio al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, sarà considerato in servizio con attribuzione di orario straordinario, salva l'applicazione dell'istituto della banca delle ore e del trattamento di trasferta.
15. In deroga all'art. 91, comma 1 dell'ACNL, i permessi orari ordinari potranno essere fruiti entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
16. I permessi straordinari pari a due giorni lavorativi di cui all'art. 92 dell'ACNL potranno essere accordati in ore, su richiesta del dipendente, per un totale pari a 15.
17. In deroga all'art. 120 comma 4 dell'ACNL il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà superare i due terzi dell'orario ordinario fino a un massimo di 30 ore settimanali.
18. L'art. 1 dell'all. "D" all'ACNL si interpreta nel senso che la riduzione proporzionale dei riposi compensativi in caso di omessa prestazione lavorativa non opera in caso di permessi feriali od ordinari. In caso di coincidenza della ricorrenza delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) con la domenica al personale d'ufficio sarà attribuito un giorno di riposo compensativo, mentre al personale operaio continuerà ad essere corrisposta una giornata di retribuzione aggiuntiva, pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
19. Le mensilità retributive saranno corrisposte entro il giorno 25 per tutto il personale, entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione per il personale operaio avventizio. La tredicesima e quattordicesima mensilità saranno corrisposte per tutti i dipendenti unitamente alla retribuzione corrente entro il giorno 20 del mese di competenza.
20. Al personale d'ufficio che effettua rientri lavorativi previsti dal vigente orario di lavoro è confermato un buono pasto elettronico dell'importo di € 8,00 per ogni rientro pomeridiano, da riconoscersi a seguito di una prestazione lavorativa di almeno 6 ore e dell'effettuazione di una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti così come risultante da timbratura. Il medesimo sarà corrisposto anche nei casi di prestazione di lavoro straordinario autorizzato che comporti il rientro pomeridiano, sempre che sia effettuata una prestazione lavorativa di almeno 6 ore ed una pausa pranzo minima come sopra disciplinata.
21. Il Consorzio assume a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperto dall'Assicurazione R.C., provocati durante l'adempimento del servizio con mezzi messi a disposizione dai dipendenti, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato "B" all'ACNL, il Consorzio assume altresì a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperto dall'Assicurazione R.C., provocati durante l'adempimento del servizio con mezzi consorziali in uso ai dipendenti per ragioni di servizio. In ogni caso il risarcimento del danno viene escluso qualora venga giudizialmente accertata la responsabilità del dipendente per dolo.
22. In considerazione della particolare usura dei mezzi privati chiamati a percorsi accidentati per raggiungere le opere del comprensorio nonché del trasporto abituale di colleghi e/o di attrezzature, al personale operaio che utilizzi per attività di servizio il proprio automezzo ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Nazionale Trasferte e Missioni, all."B" all'ACNL 23/05/2023, sarà corrisposto il rimborso nella misura di cui all'art. 9 di tale accordo, con la maggiorazione onnicomprensiva del 50%.
23. Ai sensi dell'art. 10, allegato "B" all'ACNL 23/05/2023 per il personale operaio addetto a compiti di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e irrigue la località costituente il punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica, ai fini della corresponsione della relativa indennità è

così determinata:

- a) per tutto il personale operaio il punto iniziale è costituito dalla sede operativa della zona assegnata dalla lettera di assunzione;
- b) per il personale che per ragioni operative assume servizio direttamente presso un luogo di lavoro diverso dal punto di ritrovo, senza recarsi preventivamente allo stesso, verrà corrisposta indennità chilometrica rapportata al proprio mezzo privato e calcolata dalla propria residenza al luogo di lavoro per una distanza comunque non superiore alla distanza tra il punto di ritrovo e il luogo di lavoro; la stessa indennità sarà corrisposta nel caso di cessazione di servizio a fine orario senza recarsi preventivamente al punto di ritrovo.

Nei casi di emergenza per il personale in reperibilità, o richiamato in servizio ancorché non reperibile, l'indennità sarà calcolata sull'effettiva percorrenza chilometrica.

24. La disposizione di cui alla lettera b) del precedente comma si applica anche al personale d'ufficio autorizzato a trasferta che per ragioni operative si rechi direttamente in luogo diverso dalla sede di lavoro o cessa dal servizio da luogo diverso, senza recarsi preventivamente e successivamente in sede di Mantova ovvero presso l'ufficio di Monzambano nel caso cui sia assegnato in via permanente a tale ufficio.
25. Ai sensi dell'art. 2120 del codice civile sono considerati elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto:
  - retribuzione mensile ordinaria;
  - maggiorazioni per banca ore e compensi per lavoro straordinario svolto dal personale operaio;
  - trattamenti economici sostitutivi dei riposi compensativi per festività soppresse;
  - indennità integrativa aziendale di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Non sono ricompresi i seguenti elementi:

- maggiorazioni per banca ore e compensi per lavoro straordinario svolto dal personale d'ufficio;
  - premio di fedeltà di cui all'art. 3, comma 3;
  - premi di risultato di cui all'art. 148 dell'ACNL;
  - incentivi di cui all'art. 149 dell'ACNL;
  - indennità per ferie non godute.
26. Ai Capi operai in servizio presso il Consorzio è confermata un'indennità di funzione di € 240,00 mensili per 14 mensilità. Ai Vice Capo operai è confermata un'indennità di € 120,00 mensili per 14 mensilità. Per i preposti che non abbiano la qualifica di capo operaio o di vice capo operaio è istituita un'indennità di € 80,00 mensili per 14 mensilità a decorrere dalla nomina. L'attribuzione delle indennità di cui al presente comma comporta l'assorbimento di eventuali compensi ad personam in godimento, l'inquadramento o il parametro economico superiore ad personam saranno invece mantenuti, in tal caso l'indennità del presente comma sarà ridotta dell'importo pari alla differenza fra l'inquadramento o il parametro ad personam e l'inquadramento o il parametro previsto dal P.O.V. e dall'ACNL per la relativa figura professionale.

27. Il personale che effettua visite specialistiche oculistiche su prescrizione del medico del lavoro consortile avrà diritto al rimborso integrale della parcella di visita specialistica di libera scelta. In caso di prescrizioni di lenti, previa presentazione della fattura, il Consorzio rimborserà la cifra a forfait di € 100,00. Le lenti rimarranno proprietà esclusiva del dipendente.
28. Il Consorzio si impegna a promuovere incontri periodici con la RSU almeno una volta all'anno per illustrare i programmi di intervento del Consorzio per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tutto ciò al fine di favorire una più partecipata e responsabile attività dei dipendenti alla vita del Consorzio.
29. L'Amministrazione consortile, RSU e RLS congiuntamente, potranno incontrarsi, qualora se ne ravveda la necessità, su richiesta di una delle parti, per analizzare le situazioni operative di tutto il personale e dei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e delle norme di tutela generale.
30. L'Amministrazione consortile assume l'impegno di analizzare annualmente con la RSU, gli inquadramenti del personale impiegatizio ed operaio, verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali collettive vigenti.
31. Nel caso di perdita del possesso della patente di guida o sospensione per periodi superiori a tre mesi da parte dei dipendenti cui tale abilitazione sia stata richiesta come requisito per la copertura del posto di cui sono titolari il consorzio e la RSU si incontreranno per definire le modalità di impiego dei dipendenti interessati, anche con eventuale inquadramento in parametro inferiore.

## **Art. 2 – Contrattazione integrativa aziendale**

Ai sensi dell'art. 148 dell'ACNL è istituito un premio di risultato mediante la stipula di un contratto integrativo aziendale da liquidarsi annualmente e disciplinato da specifico accordo aziendale.

## **Art. 3 – Norme transitorie**

1. Per il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso i disciolti Consorzi di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e Colli Morenici del Garda, sono riconosciute le seguenti indennità integrative aziendali:

Area D	€ 25,82 mensili per 12 mensilità annue
Area C	€ 28,41 mensili per 12 mensilità annue
Area B	€ 33,57 mensili per 12 mensilità annue
Area A e Area Quadri	€ 49,06 mensili per 12 mensilità annue.
2. A tutto il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso i disciolti Consorzi di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e Colli Morenici del Garda, sarà corrisposta una mensilità aggiuntiva straordinaria al compimento del 25° anno di servizio a tempo indeterminato.
3. Per il personale d'ufficio già in servizio, anche a tempo determinato, presso i disciolti Consorzi di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e Colli Morenici del Garda l'orario di lavoro settimanale è ridotto a 37 ore.
4. Il rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio di tutto il personale d'ufficio è determinato sulla base del tariffario ACI per l'automezzo concretamente utilizzato, calcolando una percorrenza media annua di km 20.000. È fatta salva, per il dipendente, l'opzione di aderire al trattamento previsto dall'art. 9 dell'Allegato B all'ACNL, da comunicarsi per iscritto al Consorzio.

#### **Art. 4 – Decorrenza e durata del Contratto**

1. Salve eventuali diverse decorrenze previste dalle specifiche clausole, il presente contratto collettivo aziendale avrà efficacia dal 01/01/2024 a tempo indeterminato.
2. Da tale data cesserà l'applicazione delle disposizioni del CCLA del 07/10/2021 e s.m.i., nonché degli eventuali usi aziendali che non siano riportati espressamente in clausole del presente contratto.

#### **Art. 5 – Allegati**

1. Al presente contratto sono allegati gli accordi: "A - INTESA AZIENDALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO", "B - PIANO DEI SERVIZI DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E DELLE RELATIVE QUOTE DI PERSONALE", "C - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ", che ne diventano parte integrante e sostanziale.

### **ALLEGATO A)**

#### **INTESA AZIENDALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO**

##### **Art. 1 - RILEVAZIONE DELLE PRESENZE**

La rilevazione delle presenze è attuata mediante sistema elettronico con *badge*. Il personale, che per ragioni di servizio prenda servizio in luoghi diversi dalla sede o dal punto di ritrovo dotato di apparecchiatura di lettura del *badge*, utilizzerà allo scopo lo *smartphone* aziendale o quello personale.

##### **Art. 2 –ORARIO D’UFFICIO**

L'orario ordinario di lavoro per il personale d'ufficio è così articolato:

- lunedì, martedì e giovedì (ore 9): dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- mercoledì e venerdì (ore 5/5,5): dalle ore 8:00 alle ore 13:00/13:30;

È riconosciuta una flessibilità pari a 30 minuti.

Nelle giornate con rientro pomeridiano, la pausa pranzo tra il termine della prestazione di lavoro del mattino e l'inizio di quello del rientro pomeridiano, da effettuarsi tra le 13:00 e le 14:00, deve avere una durata effettiva non inferiore a 30 minuti così come registrata tramite timbratura.

Nell'arco della giornata lavorativa dovrà essere assicurato il totale di presenza pari all'orario di lavoro previsto.

##### **Art. 3 - ORARIO OPERAI**

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro è così stabilita per tutto il personale operaio:

- dal 1° aprile al 30 settembre: ore 44
- dal 1° ottobre al 31 marzo: ore 32.

2. Nel periodo estivo l'orario di lavoro è così articolato:

a) personale operaio di squadra:

- lunedì/venerdì ore 8: dalle ore 7:30 alle ore 12:00, dalle ore 14:00 alle ore 17:30
- sabato ore 4: dalle ore 7:30 alle ore 11:30;

b) personale acquaiolo:

- lunedì / venerdì ore 8: dalle ore 7:00 alle ore 19:00 (con pause pari a 4 ore)
- sabato ore 4: dalle ore 7:00 alle ore 12:00 (con pause pari a 1 ora).

3. Nel predetto periodo il personale acquaiolo articolerà il proprio orario giornaliero secondo le direttive del capo operaio e/o del vice capo operaio; il medesimo personale, nei periodi di sospensione del servizio irriguo, sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nella squadra operai.

4. Nel periodo invernale l'orario di lavoro per tutto il personale di campagna è così articolato:

- lunedì / giovedì ore 7: dalle ore 7:45 alle ore 11:45, dalle ore 13:30 alle ore 16:30
- venerdì ore 4: dalle ore 7:45 alle ore 11:45.

#### **Art. 4 - TURNI**

1. Saranno stabiliti turni per assicurare i servizi indispensabili nei giorni di sabato e domenica. Il personale operaio che presterà attività lavorativa nel giorno di domenica di norma non lavorerà il sabato o, in caso contrario, osserverà il turno di riposo il lunedì successivo. Le ore ordinarie prestate dai turnisti nei giorni festivi saranno retribuite con la maggiorazione del 50% (in luogo della maggiorazione del 20% prevista dall'art. 81 del C.C.N.L.).
2. Per i servizi prestati per esigenze straordinarie al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (comprese le prestazioni effettuate durante la reperibilità) saranno retribuite le ore straordinarie secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Art. 5 - MOTOCICLI E CICLOMOTORI**

1. Il personale acquaiolo farà uso in via ordinaria di motociclo o di ciclomotore consortile per lo svolgimento del servizio diurno di distribuzione irrigua, rimanendo precluso il trasporto di attrezzature che non siano integralmente collocabili nel bauletto in dotazione.
2. In caso di maltempo, di servizio effettuato nelle ore notturne oppure di trasporto di attrezzature di lavoro eccedenti il limite di cui al primo comma, il personale, cui non sia assegnato un automezzo consortile, utilizzerà il proprio automezzo col rimborso di cui all'art. 1, comma 22, del contratto aziendale, calcolando i rimborsi chilometrici per gli effettivi km percorsi.

### **ALLEGATO B)**

#### **PIANO DEI SERVIZI DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E DELLE RELATIVE QUOTE DI PERSONALE**

**Premesso** che:

- l'art. 40 della Costituzione Italiana riconosce l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano;

- in data 18/06/2001 lo SNEBI e le organizzazioni sindacali di categoria FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL hanno stipulato l'accordo ACNL 2021 l'attuazione, nel settore consortile, delle leggi recanti la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- detto accordo è stato perfezionato con il successivo accordo del 11/12/2001 ed è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n° 01/161 del 20/12/2001;
- l'art. 10 di detto accordo individua le prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge 146/90;
- che secondo l'art. 11 di detto accordo il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e le relative quote di personale da sottoporre all'esame preventivo della RSU;
- con accordo collettivo nazionale 26 settembre 2006 è stato modificato l'a.c.n.l. 18 giugno 2001, che ora costituisce allegato "R" all'ACNL 23/05/2023;

tutto ciò premesso e considerato si dispone quanto segue:

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL PIANO**

E' oggetto del presente Piano la regolamentazione delle prestazioni indispensabili per garantire l'esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione così come definite all'art. 10 dell'A.C.N. 18/06/2001 (allegato "R" al CCNL).

#### **Art. 2 - SERVIZI DI EMERGENZA**

1. Nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre vengono individuate le seguenti quote di personale:
  - Sede Centrale A n° 1 addetto al servizio telefonico n° 1 quadro/coordinatore tecnico
  - Zona Alto Mantovano B n° 1 preposto n° 1 acquaiolo
  - Zona Medio Ovest C n° 1 preposto n° 3 acquaioli
  - Zona Destra Chiese D n° 1 preposto n° 1 acquaioli
  - Zona Medio Nord – E n° 1 preposto Destra Mincio n° 2 acquaioli
  - Zona Medio Sud F n° 1 preposto n° 1 acquaiolo
  - Zona Colli Morenici G n° 1 preposto n° 1 acquaiolo
2. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo le quote saranno ridotte di n° 2 unità nella zona C e n° 1 unità nella zona E.

#### **Art. 3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI PROFESSIONALMENTE IDONEI A SVOLGERE I COMPITI E LE MANSIONI NECESSARIE ALLE PRESTAZIONI DA EROGARE**

1. Sono fissati i seguenti criteri:
  - a. ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee dei lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

- b. individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
2. Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti.
3. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere Pag. 16 ACNL2021 inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresì nel piano dei servizi delle prestazioni individuabili i componenti della RSU.

#### **Art. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Sia nei periodi di bonifica che in quelli irrigui i servizi di emergenza verranno effettuati con le stesse modalità del tempo ordinario di lavoro.
2. Essendo il personale ridotto al minimo, rispetto alle esigenze ordinarie dovrà essere particolarmente curato il controllo degli impianti e del territorio servito al fine di evitare malfunzionamenti delle apparecchiature o uso improprio dei manufatti di regolazione che rechino pregiudizio alla normale ripresa delle attività istituzionali.

#### **Art. 5 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE**

1. Il personale comandato in servizio nei casi sopra descritti verrà considerato a tutti gli effetti presente al lavoro, con diritto al compenso per lavoro straordinario o notturno nel caso che le prestazioni vengano richieste al di fuori del normale orario di lavoro.

#### **Art. 6 - PROCEDURE**

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Piano la normativa di riferimento è quella dettata dall'allegato "R" all'ACNL 23/05/2023.
2. Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.
3. I capi operai provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativo alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 2.
4. Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
5. Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla RSU degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alla stessa copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

## **Art. 7 - ASSEMBLEE SINDACALI**

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n° 300, nel corso delle assemblee sindacali saranno assicurati i servizi di emergenza di cui all'art. 2 sopraccitato.

## **ALLEGATO C)**

### **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ**

#### **Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI**

Il presente accordo riguarda la prestazione di reperibilità da parte dei dipendenti del Consorzio al fine di garantire la continuità e la sicurezza dello svolgimento delle attività istituzionali e, in senso lato, la funzionalità degli impianti e delle infrastrutture di scolo e irrigazione.

Per reperibilità si intende una prestazione fornita dal lavoratore dipendente consistente nella predisposizione di condizioni atte a consentirne l'agevole ed immediato reperimento al di fuori dell'ordinario orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali di categoria, nonché dai contratti integrativi aziendali.

Per indennità di reperibilità si intende il compenso attribuito in funzione della durata della situazione in cui il lavoratore è costretto a permanere per essere in grado di fornire la prestazione della reperibilità.

#### **Art. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ**

Il servizio di reperibilità è finalizzato a far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili per la salvaguardia della pubblica incolumità, per l'approvvigionamento irriguo, per il mantenimento della funzionalità delle strutture idrauliche in gestione e, in generale, per servizi di sicurezza idraulica; a titolo di esempio: manovra dei manufatti regolatori e di presidio sul reticolo in gestione, interventi atti a garantire il funzionamento degli impianti di sollevamento irriguo o di bonifica, sorveglianza attiva del reticolo, ecc..

Il servizio si applica alle attività che non rientrino e non siano programmabili nell'ambito delle prestazioni di lavoro ordinarie. È quindi esclusa dal servizio di reperibilità ogni attività cui il Consorzio può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

#### **Art. 3 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ**

Il Consorzio garantisce la presenza continua di personale dipendente per 365 giorni l'anno e per 24 ore al giorno. Per garantire la presenza continua, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 51 del CCNL, il Consorzio si avvale del servizio di reperibilità, la cui durata sarà pari a 24 ore nei giorni non lavorativi e a tutte le ore non coperte dall'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello, per le giornate lavorative.

Nel caso in cui i dipendenti in reperibilità usufruiscano di una giornata di ferie, gli stessi non potranno in tale giornata essere posti in reperibilità. Sarà consentita una deroga a tale regola unicamente nel periodo che va dal 20 dicembre al 10 gennaio, limitatamente al quale sarà possibile pianificare la reperibilità con personale in ferie o in permesso.

La Direzione predispone, su proposta del Settore Reti Idrografiche, un Piano di Reperibilità bimestrale, entro il venticinquesimo giorno del mese precedente, nella misura e con le modalità ritenute più opportune per assicurare il corretto svolgimento dei servizi, che varieranno a seconda della squadra e della stagione (periodo invernale o periodo estivo).

Entro il venticinquesimo giorno del primo mese la Direzione effettuerà una verifica del Piano relativo al secondo mese apportando le eventuali modifiche necessarie in funzione delle effettive esigenze operative previste.

Il Piano prevede l'indicazione, per ogni zona operativa, di un Capo Reperibilità, preferibilmente il Capo Squadra o il Vice Capo Squadra, e prevede un numero massimo di reperibili a seconda della stagione, come illustrato nella tabella seguente

Zona operativa	Stagione invernale (n° reperibili)	Stagione estiva (n° reperibili)
Colli Morenici	2	4
Alto Mantovano	2	2
Medio Nord	2	6
Medio Ovest	3	4
Medio Sud	2	4
Destra Chiese	2	2
Elettromeccanici	2	2

I lavoratori chiamati al lavoro in regime di reperibilità dovranno godere del riposo settimanale nei termini previsti dalla legislazione e dalla contrattazione vigente.

Trattandosi di un servizio essenziale, l'inserimento nel turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità di fruire di giorni di ferie o permesso, salvo esigenze particolari, eccezionali e motivate, che dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 24 ore al Capo Squadra, che valuterà l'individuazione di analoga figura professionale in sostituzione. Solo nel caso di malattia, giustificata con certificato medico, sarà possibile derogare al preavviso di 24 ore.

Ai sensi del citato art. 51, comma 4, dell'ACNL, il servizio di reperibilità è solitamente articolato su turni settimanali di 7 giorni, fanno eccezione il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti.

I dipendenti non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dall'ACNL per il personale dei dipendenti dei Consorzi di bonifica. Un'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco dei reperibili può essere formalmente presentata entro i 30 giorni precedenti il 1° giorno del mese dal quale il dipendente non intenda più svolgere il servizio. L'accoglimento della richiesta resta subordinato alla possibilità di sostituzione del dipendente interessato con altro non ancora inserito nel servizio stesso. Sono esentati dal turno di reperibilità i dipendenti che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per: forza maggiore, malattia, caso fortuito, motivi familiari debitamente comprovati.

#### **Art. 4 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE REPERIBILE**

Il dipendente reperibile deve essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità, le eventuali chiamate telefoniche.

In via non esaustiva, il personale reperibile provvede a:

- effettuare la vigilanza diretta attraverso sopralluoghi nei punti critici del reticolo in gestione al Consorzio per valutare le condizioni di deflusso, con particolare riferimento al pericolo che eventuali corpi franosi ostruiscano il libero deflusso delle acque;
- segnalare eventuali eventi idropluviometrici con effetti al suolo intensi ancorché localizzati;
- dare immediata comunicazione di eventuali situazioni di pericolo al Capo reperibilità, al servizio di protezione civile, al Sindaco del comune interessato;
- fornire supporto ai Comuni, al Servizio di Protezione Civile, alla Regione, alla Provincia, ad AIPO, ai Corpi di Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco ed altri soggetti a vario titolo coinvolti.

#### **Art. 5 – NUMERO TELEFONICO EMERGENZE (NUMERO VERDE)**

Nell'ambito del servizio di reperibilità è attivato uno specifico numero telefonico dedicato alla gestione delle emergenze segnalate dall'esterno del Consorzio (numero verde) attivo h24 e assegnato secondo specifica turnazione ad uno tra i dipendenti reperibili.

La turnazione del numero verde viene disposta congiuntamente al Piano di Reperibilità mensile, tra il personale avente preferibilmente qualifica di Capo Squadra o Vice Capo Squadra, avendo cura di turnare in modo adeguato il personale interessato.

La turnazione prevede altresì il trasferimento automatico della chiamata ad un secondo operatore reperibile in caso di mancata risposta del dipendente assegnatario del numero verde.

Il reperibile che riceve una chiamata al numero verde valuta la problematica segnalata e provvede alla sua risoluzione, se necessario consultando il proprio Capo Guardia; nel caso la chiamata non riguardi la propria zona provvederà a trasferirla ad un reperibile della zona interessata.

#### **ART. 6 – CHIAMATA IN SERVIZIO DURANTE IL PERIODO DI REPERIBILITÀ**

L'attivazione in servizio di un dipendente reperibile è stabilita dal Capo Reperibilità di zona in funzione di segnalazioni ricevute o dalla diretta osservazione di particolari eventi o significativi fenomeni meteorologici. Essa potrà essere disposta anche da chiamate dirette provenienti da Capi Squadra, Capi Settore o Dirigenti in funzione di specifiche urgenze o esigenze operative.

Laddove si operi in orario notturno, in condizioni climatiche avverse, e comunque in servizi che incidano particolarmente sulla sicurezza del dipendente, l'intervento deve avvenire prevedendo la presenza di almeno due operatori.

Il personale reperibile deve essere dotato di telefono cellulare, DPI, chiavi di accesso, telecomandi, ecc. che gli consentano di operare sulle strutture idrauliche e sugli impianti di competenza. Pertanto, il dipendente ha il dovere controllare il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi in dotazione ed in caso di necessità chiederne l'opportuna sostituzione od integrazione.

In caso di chiamata, il personale in reperibilità garantisce l'intervento nell'arco massimo di 30 minuti dalla chiamata. Nel caso tale condizione non venga rispettata dal dipendente, sarà facoltà del consorzio, applicare quanto previsto dal CCNL in materia di sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui il personale dovesse essere chiamato in servizio nella notte tra la fine di un turno di reperibilità e l'inizio del successivo, continuerà ad operare fino alla conclusione dell'intervento.

Il personale reperibile opera secondo le indicazioni ricevute dal Capo Reperibilità di zona.

Un eventuale mancato intervento, causato dal personale in servizio di reperibilità che non risulti rintracciabile, oppure seppur rintracciato, non presti la propria opera nei tempi previsti, esso comporta la immediata sostituzione dello stesso, la perdita del compenso maturato per l'intero turno e l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'ACNL.

In caso di eventi eccezionali, il Capo Reperibilità, una volta chiamato in servizio tutto il personale reperibile della propria zona, può avvalersi anche del personale non reperibile, ove questo si renda disponibile; in tal caso allo stesso sarà riconosciuto il medesimo trattamento economico del personale reperibile.

#### **ART. 7 - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ**

I Capi Reperibilità riferiscono al Capo Settore gli esiti degli interventi, il tempo impiegato, oltre a quanto altro si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi e, nel caso di interventi rilevanti, provvedono a redigere apposito rapporto di servizio entro e non oltre 5 giorni dalla data di intervento. Il Capo Settore trasmette i suddetti rapporti alla Direzione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **ART. 8 - COMPENSI**

I dipendenti posti in reperibilità vengono remunerati secondo quanto previsto dall'art. 51 dell'ACNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con la maggiorazione del 10% nei mesi di giugno, luglio e agosto. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro vengono altresì riconosciute al personale ai sensi dell'art. 78 del suddetto ACNL.

Al lavoratore in reperibilità con funzione di Capo Reperibilità e a quello assegnatario del numero verde, verrà liquidata un'indennità aggiuntiva pari al 15% di quella stabilita dalla contrattazione nazionale.

Letto confermato e sottoscritto.

per il Consorzio:

-F.to: Presidente

-F.to: Vicepresidente vicario

-F.to: Vicepresidente

-F.to: Direttore Generale

-F.to: Direttore Amministrativo

per le R.S.U.:

-F.to: Alessandro Borghesan

-F.to: Elena Cantarelli

-F.to: Andrea Ganzerla

-F.to: Nicola Ghizzi

-F.to: Cristian Stafetta

-F.to: Gianmaria Viapiana

per le Segreterie Provinciali:

-F.to: Alessio Aliatis

-F.to: Andrea Fontanili